RIUNITI

Da una parte, il Sig. Luca Bellizzi Cerri, Delegato del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia, in virtù delle competenze attribuite dall'articolo 41, comma 1, del Decreto 61/2017, del 13 giugno, relativo alle unità di rappresentanza istituzionale del Governo all'estero.

E dall'altra, il Sig. Mario Colorizio, con numero di identificazione CLRMRA69A17H501D, libero professionista, il quale agisce in proprio nome.

Entrambe le parti si riconoscono reciprocamente la competenza e la capacità giuridica necessarie per formalizzare il presente contratto, con numero di riferimento DGIT-N-1/26, del quale si riportano i seguenti:

PRECEDENTI AMMINISTRATIVI

PRIMO. In data 11 maggio 2026 è stata avviata la procedura di istruttoria del fascicolo di affidamento del "*Servizio di consulenza lavorativa e fiscale per la Delegazione del Governo della Generalitat in Italia, nell'ambito delle competenze e delle funzioni della Delegazione della Generalitat, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 61/2017, del 13 giugno, sulle unità di rappresentanza istituzionale del Governo all'estero*", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione.

SECONDO. In data 27 maggio 2026, la Segretaria Generale del Dipartimento dell'Unione Europea e Azione Esterna della Generalitat de Catalunya ha autorizzato la suddetta procedura di affidamento.

TERZO. In data 3 giugno 2026, sono stati approvati il fascicolo di affidamento del servizio sopra indicato, il Capitolato tecnico, il Quadro delle caratteristiche del contratto e la relativa spesa.

QUARTO. Con Risoluzione del 24 settembre 2026, l'organo di contrattazione ha aggiudicato il contratto al Sig. Mario Colorizio, in quanto concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato secondo i criteri di aggiudicazione stabiliti nel Quadro delle caratteristiche del contratto.

CLAUSOLE DEL CONTRATTO

Prima. Il Sig. Mario Colorizio, si impegna all'esecuzione del contratto relativo al "*Servizio di consulenza lavorativa e fiscale per la Delegazione del Governo della Generalitat in Italia, nell'ambito delle competenze e delle funzioni della Delegazione della Generalitat, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 61/2017, del 13 giugno*", nel rigoroso rispetto del Capitolato tecnico e del Quadro delle caratteristiche del contratto approvati dalla Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia – documenti contrattuali che si allegano al presente atto, che il contraente dichiara di conoscere e accettare integralmente, dandone conferma mediante sottoscrizione – nonché alle condizioni stabilite nell'offerta presentata e approvata dalla Delegazione.

Prima-bis. Livelli di servizio e impegni operativi. L'Affidatario si impegna a garantire i seguenti livelli di servizio e standard qualitativi nell'esecuzione dell'incarico:

a) Le richieste di consulenza formulate verbalmente o tramite posta elettronica riceveranno riscontro entro il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione.

b) Il servizio sarà garantito presso la sede della Delegazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

c) Al di fuori dell'orario sopra indicato, nonché nei giorni di sabato, domenica e festivi, il responsabile incaricato sarà reperibile telefonicamente e/o tramite posta elettronica per la gestione di situazioni urgenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: infortuni sul lavoro, visite ispettive da parte delle autorità competenti, ogni altra situazione che richieda un intervento tempestivo nell'ambito dei servizi oggetto del presente contratto.

Seconda. L'importo massimo di aggiudicazione è il seguente:

Importo per 3 mesi	Importo aggiudicazione IVA esclusa	Importo dell'IVA (22%)	Importo totale IVA inclusa
1.048,32 €	1.048,32 €	230,63 €	1.278,95 €

Tale importo è già stato adeguato alla durata effettiva di esecuzione del contratto, ai sensi del punto B.3 del Quadro delle caratteristiche del contratto.

Il calcolo del corrispettivo è stato effettuato sulla base della proposta economica presentata:

Importo mensile per lavoratore	**Contributo ENPACL**	**Costo mensile totale per lavoratore**	**Numero di lavoratori**	**Costo mensile totale IVA esclusa**
€ 48,00	€ 1,92	€ 49,92	7	€ 349,44

Terza. I corrispettivi saranno fatturati trimestralmente.

L'ordine di pagamento verrà emesso sempre previa autorizzazione scritta della persona responsabile del contratto, che si occuperà di verificare e monitorare l'andamento dell'oggetto della presente contrattazione.

Il pagamento verrà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura. Una volta accertata la correttezza della fattura stessa, la DGIT provvederà a saldarla tramite bonifico bancario.

Quarta. Ai sensi della sezione C.2 del Quadro delle caratteristiche del contratto, il prezzo potrà essere revisionato annualmente in base a un aggiornamento calcolato a partire dall'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC), con un limite massimo del 5% annuo. La revisione sarà effettuata all'inizio di ogni anno e riguarderà esclusivamente i prezzi stabiliti per le unità di servizio, senza applicarsi ad altre voci o forniture.

Quinta. Il termine di esecuzione del contratto va dalla data di formalizzazione del medesimo fino al 31 dicembre 2026.

La data di formalizzazione sarà quella dell'ultima firma elettronica del documento.

Ai sensi del punto D.2 del Quadro delle caratteristiche del contratto, sono previste quattro proroghe, ciascuna della durata di un anno.

Sesta. È dispensata la costituzione della garanzia definitiva, in conformità al punto C.3 del Quadro delle caratteristiche del contratto.

Settima. Qualora le necessità reali del servizio si dimostrassero superiori a quanto stimato inizialmente per la contrattazione di nuovo personale, si potrà modificare il contratto, come previsto dalla disposizione trentatreesima della Legge 9/2017, 8 novembre, sui contratti del settore pubblico.

Il limite massimo della modifica sarà il 20 % del prezzo iniziale del contratto, IVA esclusa..

In nessun caso la modifica del contratto potrà comportare l'introduzione di nuovi prezzi unitari non previsti dal contratto stesso, in base a quanto stabilito dalla LCSP.

La modifica del contratto per cause previste verrà adottata dall'organo di negoziazione, sentito il parere del contraente, secondo il procedimento di cui all'articolo 191 della LCSP.

Ottava
Le cause di risoluzione del contratto sono quelle previste dagli articoli 211 e 313 della Legge 9/2017, dell'8 novembre, sui contratti del settore pubblico, il cui contenuto è allegato al presente contratto a titolo informativo come Allegato 1.

Nona
Il contraente è tenuto al rispetto, per tutta la durata del contratto, delle norme e condizioni di lavoro previste dalla normativa applicabile.

Decima
L'impresa contraente si impegna espressamente al pieno rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali. Concretamente, si impegna all'espletamento dell'incarico al trattamento dei dati personali (allegato 2).

Undicesima
L'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza su dati, informazioni o precedenti che, pur non essendo pubblici o notori, siano collegati all'oggetto del contratto.

Dodicesima
Il presente contratto ha natura amministrativa, è qualificato come contratto di servizi ed è regolato dal Capitolato tecnico e dal Quadro delle caratteristiche che lo disciplinano.

Tredicesima
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione o alla cessazione del contratto saranno risolte in conformità alla normativa italiana vigente.

In segno di piena accettazione, le parti sottoscrivono il presente contratto.

Per la Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya a Italia

Sig. Luca Bellizzi Cerri
Delegato

13/10/2026

Per l'aggiudicatario

Sig. Mario Colorizio

13 / 10 / 2026

Allegato 1. Cause di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 211 e 313 della Legge 9/2017, 8 novembre, sui contratti del settore pubblico

Articolo 211. Cause di risoluzione.

1. Sono cause di risoluzione del contratto:

a. La morte o impossibilità sopravvenuta della persona fisica contraente o l'estinzione della personalità giuridica della società contraente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98 relativo alla successione del contraente.
b. La procedura concorsuale o la dichiarazione di insolvenza in qualsiasi altro procedimento.
c. Il mutuo accordo tra l'Amministrazione e il contraente.
d. Il ritardo nel rispetto dei termini da parte del contraente. In ogni caso, il ritardo ingiustificato rispetto al piano di lavoro stabilito dal capitolato o dal contratto, in qualsiasi attività, per un tempo superiore a un terzo del termine di durata iniziale del contratto, incluse le possibili proroghe.
e. Il ritardo nel pagamento da parte dell'Amministrazione per un termine superiore a quanto stabilito nel paragrafo 6 dell'articolo 198 o quello inferiore eventualmente stabilito in base al paragrafo 8.
f. L'inadempimento dell'obbligo principale del contratto. È causa di risoluzione del contratto l'inadempimento degli ulteriori obblighi essenziali purché siano stati qualificati come tali nei capitolati o analoghi documenti, quando concorrano i due seguenti requisiti:

1° Che questi rispettino i limiti fissati dal paragrafo 1 dell'articolo 34 sulla libertà contrattuale.

2° Che risultino enumerate in maniera specifica, chiara e inequivocabile nei capitolati o analoghi documenti, non essendo ammesse clausole generali.

g. L'impossibilità di realizzare la prestazione nei termini inizialmente pattuiti, quando non sia applicabile la modifica del contratto in base agli articoli 204 e 205; o quando, pur dandosi le circostanze di cui all'articolo 205, le modifiche comportino, separatamente o congiuntamente, alterazioni del prezzo del contratto, in una quantità superiore, in più o in meno, al 20 per cento del prezzo iniziale del contratto stesso, IVA esclusa.
h. Quelle che la suddetta Legge indica specificamente per ciascuna categoria di contratto.
i. Il mancato pagamento da parte del contraente, durante l'esecuzione del contratto, dei salari ai lavoratori che vi partecipino, o l'inadempimento delle condizioni stabilite dai contratti collettivi in vigore per questi lavoratori sempre durante l'esecuzione del contratto.

2. Nel caso concorrano diverse cause di risoluzione del contratto con effetti diversi per quanto riguarda le conseguenze economiche dell'estinzione, va tenuto conto di quella che si è manifestata per prima.

Articolo 313. Cause ed effetti della risoluzione (dei contratti di servizi)

1. Sono cause di risoluzione dei contratti di servizi, oltre a quelle generali, le seguenti:

a) La rinuncia prima di iniziare la prestazione del servizio o la sospensione per causa imputabile all'organo di contrattazione dell'avvio del contratto per un termine superiore a quattro mesi a partire dalla data di inizio indicata nel contratto stesso, a meno che nel capitolato ne venga indicato uno inferiore.
b) La rinuncia una volta iniziata la prestazione del servizio o la sospensione del contratto per un termine superiore a otto mesi stabilita dall'organo di contrattazione, a meno che nel capitolato ne venga indicato uno inferiore.
c) I contratti complementari risultano risolti, in ogni caso, quando si risolve il contratto principale.

2. La risoluzione del contratto dà diritto al contraente, in ogni caso, a percepire il prezzo degli studi, relazioni, progetti, lavori o servizi che abbia effettivamente realizzato in base al contratto e che siano stati ricevuti dall'Amministrazione.

3. Nelle ipotesi di risoluzione previste alle lettere a) e c) del paragrafo 1 del presente articolo, il contraente ha diritto a percepire, comunque, un indennizzo del 3 per cento del prezzo di aggiudicazione del contratto, IVA esclusa.

Nelle ipotesi di risoluzione previste alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, il contraente ha diritto a percepire, comunque, il 6 per cento del prezzo di aggiudicazione del contratto dei servizi non prestati a titolo di rimborso per mancati profitti, IVA esclusa, intendendo per servizi non prestati quelli risultanti dalla differenza tra quelli specificati nel contratto originario e modificazioni approvate, e quelli che siano stati prestati fino alla data di notifica della rinuncia o della sospensione.

Allegato 2. Clausole dell'incarico per il trattamento dei dati personali

Prima – Oggetto dell'incarico di trattamento

Tramite il presente accordo di incarico si autorizza il sig. Mario Colorizio a trattare per conto della Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia, responsabile del trattamento, i dati a carattere personale necessari alla prestazione del servizio relativo al contratto del *"Servizio di consulenza lavorativa e fiscale per la Delegazione del Governo della Generalitat in Italia, nel quadro delle competenze e dei compiti della Delegazione stessa contenute nell'articolo 18 del Decreto 61/2017, del 13 giugno, sulle rappresentanze istituzionali del Governo all'estero"* (rif. DGIT-N-1/26).

Il trattamento consisterà nella raccolta delle richieste dei lavoratori per prestare il servizio di consulenza lavorativa e fiscale oggetto del contratto. I dati a cui avrà accesso sono: nome, cognome, codice fiscale, rapporti di lavoro, retribuzioni:

Specifica dei trattamenti da realizzare:

☐ Raccolta
☐ Organizzazione
☐ Consultazione
☐ Comunicazione
☐ Conservazione
☐ Registrazione
☐ Estrazione

Seconda - Identificazione delle informazioni interessate

Per eseguire le prestazioni derivate dalla realizzazione dell'oggetto di questo incarico, il responsabile, mette a disposizione dell'incaricato le seguenti informazioni: nome, cognome, codice fiscale, rapporti di lavoro, retribuzioni.

Terza – Durata

La validità di tale incarico di trattamento resta vincolata alla validità del contratto sottoscritto.

Una volta terminato questo contratto, l'incaricato del trattamento deve restituire al responsabile i dati personali e distruggerne qualsiasi copia in suo possesso.

Quarta. - Obblighi dell'incaricato del trattamento

L'incaricato del trattamento e tutto il suo personale si impegnano a:

a) Utilizzare i dati personali oggetto del trattamento, o quelli che raccoglierà per il loro l'inserimento, unicamente per i fini oggetto del presente incarico. In nessun caso potrà utilizzare tali dati per finalità personali.

b) Trattare i dati secondo le istruzioni del responsabile del trattamento.

Se l'incaricato del trattamento ritiene che una o più istruzioni infrangano il RGPD
o qualsiasi altra disposizione in materia di protezione dei dati dell'Unione o degli stati membri, deve informarne immediatamente il responsabile.

c) Tenere una documentazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del responsabile, che contenga almeno:

1. Il nome e i dati di contatto dell'incaricato, del responsabile per conto del quale l'incaricato agisce e del delegato alla protezione dei dati.
2. Le categorie di trattamenti effettuate per conto del responsabile.
3. Se del caso, i trasferimenti di dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, compreso l'identificativo di tale paese o organizzazione internazionale, e nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 49, comma 1, paragrafo secondo del RGPD, la documentazione di adeguate garanzie.

4. Una descrizione generale delle misure tecniche e organizzative di sicurezza relative a:

- La pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali.
- La capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza permanenti dei sistemi e servizi di trattamento.
- La capacità di ripristinare rapidamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico e tecnico.
- Il continuo processo di verifica, valutazione e stima dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative che garantisce la sicurezza del trattamento.

d) Non comunicare i dati a terzi, a meno di non esservi stato espressamente autorizzato dal responsabile del trattamento, nei casi determinati dalla legge.

L'incaricato può comunicare i dati ad altri incaricati del trattamento dello stesso responsabile, secondo le istruzioni del responsabile stesso. In tal caso, il responsabile deve identificare, previamente e in forma scritta, l'ente a cui vanno comunicati i dati, i dati da comunicare e le misure di sicurezza che vanno applicate per procedere alla comunicazione.

Se l'incaricato deve trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in base al diritto dell'Unione o degli stati membri che gli sia applicabile, deve previamente informare il responsabile di questa esigenza legale, a meno che tale diritto lo vieti per importanti motivi di interesse pubblico.

e) Subappalto

Non subappaltare alcuna delle prestazioni oggetto del presente contratto che implichino il trattamento di dati personali, a eccezione dei servizi ausiliari necessari al normale funzionamento dei servizi dell'incaricato.

f) Rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dei dati a carattere personale a cui abbia avuto accesso in conseguenza di tale incarico, anche una volta concluso il suo oggetto.

g) Garantire che le persone autorizzate a trattare dati personali si impegnano, espressamente e in forma scritta, a rispettare la riservatezza e ad adottare le misure di sicurezza richieste, sulle quali vanno adeguatamente informati.

h) Tenere a disposizione del responsabile la documentazione che attesta il rispetto degli obblighi di cui al punto precedente.

i) Garantire la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali delle persone autorizzate a trattare tali dati.

j) Assistere il responsabile del trattamento nella risposta a istanze relative all'esercizio dei seguenti diritti:

1. Accesso, rettifica, cancellazione e opposizione.
2. Limitazione del trattamento.
3. Portabilità dei dati
4. A non essere oggetto di decisioni individualizzate automatizzate (inclusa l'elaborazione di profili).

Quando gli interessati esercitano i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati e a non essere oggetto di decisioni individualizzate automatizzate davanti all'incaricato, quest'ultimo dovrà comunicarlo via posta elettronica all'indirizzo italia@gencat.cat. La comunicazione dovrà essere fatta immediatamente e in nessun caso oltre l'indomani del giorno lavorativo in cui è stata ricevuta l'istanza, se del caso insieme ad altre informazioni rilevanti ai fini della risoluzione dell'istanza medesima.

k) Diritto all'informazione

Spetta al responsabile fornire le comunicazioni sul diritto all'informazione al momento della raccolta dei dati.

l) Notificazione di violazioni della sicurezza dei dati

L'incaricato del trattamento dovrà informare il responsabile del trattamento, senza indebito ritardo e comunque entro 48 ore, delle violazioni della sicurezza dei dati personali sotto la sua responsabilità di cui sia venuto a conoscenza, insieme a tutte le informazioni utili a documentare e comunicare l'inconveniente, via posta elettronica all'indirizzo italia@gencat.cat

La notifica non è necessaria se è improbabile che tale violazione della sicurezza comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Se disponibili, si dovranno fornire, quanto meno, le informazioni seguenti:

1. Descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali, comprese, quando possibile, le categorie e il numero approssimativo di persone coinvolte e le categorie e il numero approssimativo di registri di dati personali interessati

2. Nome e i dati di contatto del delegato di protezione dei dati o di un altro punto di contatto presso il quale si possano ottenere ulteriori informazioni.

3. Descrizione delle possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali.

4. Descrizione delle misure adottate o proposte per rimediare alla violazione della sicurezza dei dati personali, comprese, eventualmente, le misure adottate per attenuare i possibili effetti negativi.

Se non è possibile fornire le informazioni simultaneamente, e nella misura in cui non lo sia, le informazioni andranno fornite in maniera graduale senza indebito ritardo.

Spetta all'incaricato del trattamento comunicare nel più breve tempo possibile agli interessati le violazioni della sicurezza dei dati, quando è probabile che tale violazione comporti un alto rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La comunicazione deve essere fatta in termini chiari e semplici e, quanto meno, bisogna:

a) Spiegare la natura della violazione dei dati.
b) Indicare il nome e i dati di contatto del delegato alla protezione dei dati o di un altro punto di contatto presso il quale si possano ottenere ulteriori informazioni.
c) Descrivere le possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali.
d) Descrivere le misure adottate o proposte dal responsabile del trattamento per rimediare alla violazione della sicurezza dei dati personali, comprese, eventualmente, le misure adottate per attenuare i possibili effetti negativi.

m) Supportare il responsabile del trattamento nello svolgimento delle valutazioni di impatto relative alla protezione dei dati, se necessario.

n) Supportare il responsabile del trattamento nelle consultazioni previe dell'Autorità di controllo, se richiesto.

o) Mettere a disposizione del responsabile tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento ai propri obblighi, nonché allo svolgimento degli audit o delle ispezioni effettuate dal responsabile o da un altro auditor da lui autorizzato

p) In ogni caso bisogna predisporre meccanismi atti a:

1. Garantire la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza permanenti dei sistemi e servizi di trattamento.
2. Ripristinare rapidamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali, in caso di incidente fisico o tecnico.
3. Verificare, valutare e stimare regolarmente, l'efficacia delle misure tecniche e organizzative introdotte per garantire la sicurezza del trattamento.
4. Pseudonimizzare e cifrare i dati personali, se necessario.

q) Designare un delegato alla protezione dei dati, nei casi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati, e comunicarne nome e recapiti al responsabile.

r) Destinazione dei dati

Restituire al responsabile del trattamento i dati a carattere personale e, se del caso, i supporti che li contengono, una volta completata la prestazione.

La consegna deve comportare la cancellazione totale dei dati presenti nei dispositivi informatici utilizzati dall'incaricato.

Ciononostante, l'incaricato può conservarne una copia, con i dati debitamente bloccati, nei termini entro i quali possano derivare responsabilità dall'esecuzione della prestazione.

Quinta - Obblighi del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento dovrà:

a) Consegnare all'incaricato i dati di cui alla clausola 2 del presente incarico.

b) Realizzare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali delle operazioni di trattamento che dovrà effettuare l'incaricato nei casi prescritti dalla legge.

c) Consultare previamente l'Autorità di controllo nei casi previsti dall'articolo 36.1 del RGPD.

d) Vigilare, prima e per l'intera durata del trattamento, che l'incaricato rispetti la normativa in materia di protezione dei dati.

e) Supervisionare il trattamento, compresa la realizzazione di ispezioni e audit.

f) Adempiere al diritto all'informazione degli interessati.

Sesta - Diritti del responsabile del trattamento:

Il responsabile del trattamento ha diritto a:

a) Ottenere dall'incaricato tutte le informazioni che ritenga necessarie sui dati e i trattamenti di cui alla clausola seconda, per poter adempiere i propri obblighi di responsabile.
b) Ottenere l'assistenza dell'incaricato nella gestione delle richieste e delle ispezioni di qualsiasi autorità di controllo, quando si riferiscono a trattamenti che porta a termine l'incaricato.
c) Essere risarcito dall'incaricato per i danni eventualmente causatigli dall'inosservanza degli obblighi da parte dell'incaricato stesso o dei suoi subappaltatori.

Settima - Modifica dell'incarico al trattamento

Il presente incarico al trattamento potrà essere modificato espressamente, di comune accordo tra le parti, tramite la firma di un accordo di modifica dell'incarico medesimo.

Ottava - Comunicazioni e notifiche

Le comunicazioni dirette al responsabile del trattamento andranno inviate a italia@gencat.cat.

Nona - Monitoraggio e controllo

Nel caso in cui il responsabile del trattamento lo reputi necessario, verranno organizzate delle riunioni prima della scadenza del contratto al fine di monitorare e controllare le misure tecniche e organizzative di sicurezza, per garantire la conformità del trattamento alla normativa italiana sulla Protezione dei dati personali e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di questi dati in deroga alla Direttiva 95/46/CE.